



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 202 DEL 04.09.2015

OGGETTO:

Convenzione relativa all'utilizzo di 16 posti letto con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore - Suore di Don Nicola Mazza presso la sede di Via Campofiore 15 per il periodo 01.10.2015 – 22.07.2016. CIG.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2015 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2015 – 2017;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29.01.2015 ad oggetto "Relazione al Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017: approvazione"

VISTA la Delibera n. 4 del 27.02.2015 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2014, Programma delle attività per l'anno 2015, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2014 e Programma delle attività per l'anno 2015 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

PREMESSO che

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 22.09.2010 questa Azienda ha approvato la convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore Don Nicola Mazza - Suore di Don Mazza di Via Nicola Mazza 10 per l'utilizzo di n. 12 posti letto per il periodo 01.10.2010 -31.07.2011;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 30.08.2011 è stata approvata la convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore Don Nicola Mazza - Suore di Don Mazza di Via Nicola Mazza 10 per l'utilizzo di n. 14 posti letto presso la sede di Via Campofiore 15, al costo mensile di € 200,00 oltre IVA 10% per posto letto per il periodo 01.10.2011 - 31.07.2012;
- con Decreto del Direttore n. 148 del 10.09.2012 è stata impegnata la spesa per la convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore Don Nicola Mazza - Suore di Don Mazza di Via Nicola Mazza 10 per l'utilizzo di n. 14 posti letto presso la sede di Via Campofiore 15, al costo mensile di € 200,00 oltre IVA 10% per posto letto per il periodo 01.10.2012 - 31.07.2013;
- con Decreto del Direttore n. 172 del 02.10.2013 è stata impegnata la spesa per la convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore Don Nicola Mazza - Suore di Don Mazza di Via Nicola Mazza 10 per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la sede di Via Campofiore 15, al costo mensile di € 200,00 oltre IVA 10% per posto letto per il periodo 01.10.2013 - 22.07.2014;
- con Decreto del Direttore n. 209 del 16.09.2014 è stata impegnata la spesa per la convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore Don Nicola Mazza - Suore di Don Mazza di Via Nicola Mazza 10 per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la sede di Via Campofiore 15, al costo mensile di € 200,00 oltre IVA 10% per posto letto per il periodo 01.10.2014 – 22.07.2015;

VALUTATO necessario stipulare, per il periodo 01.10.2015 - 22.07.2016, una convenzione per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la sede di Via Campofiore 15 per l'anno accademico 2015/2016 per un importo mensile pari ad € 200,00 oltre Iva a posto letto presso l'Istituto del Sacro Cuore Don Nicola Mazza; l'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l) e dell'art. 30, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, anche attraverso gli interscambi di studenti;

RITENUTO necessario procedere a registrare l'importo pari a € 35.200,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nell'elenco dei beni acquisibili in economia approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre 2008;

VISTO l'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO ATTO, in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento, che pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi relativi sono pari a zero trattandosi di mera prestazione di servizi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16.12.2008 ad oggetto "Modifica al regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 07.10.2008 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Giunta della Regione del Veneto";

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto "Regolamento codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2015 Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014;

VISTA la disponibilità dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

- di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
- di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore – Suore di Don Nicola Mazza con sede in Via Mazza 10 Verona P. IVA 00481320232 per l'anno accademico 2015/2016 per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la residenza di Via Campofiore 15 a partire dal 01.10.2015 fino al 22.07.2016 per un importo pari a € 200,00 a posto letto IVA esclusa allegato a) quale parte integrante del presente provvedimento
- di registrare la spesa per l'anno 2015 pari ad € 10.560,00 IVA compresa sull'UBP 4 402 “Spese alloggi in strutture convenzionate” del bilancio 2015 - spese - che presenta la necessaria copertura;
- di registrare la spesa per l'anno 2016 pari ad € 24.640,00 IVA compresa sull'UBP 4 402 “Spese alloggi in strutture convenzionate” sul bilancio pluriennale 2015/2016/2017 esercizio 2016 - spese – che presenta la necessaria copertura;
- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come di seguito riportato:
€ 10.560,00 entro il 31.12.2015
€ 24.640,00 entro il 31.12.2016;
- di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è

ZC715E5EF

- di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
- di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell'art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 10.560,00 sul cap. UPB 4 - 402

del Conto / del Bilancio 2015

al n. 528 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 4/9/2015

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE

TRA

L'ESU Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Verona con sede in Verona Via dell'Artigliere n. 9 cap 37129, Codice Fiscale e partita IVA 01527330235 in persona del Direttore dott. Verza Gabriele che interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente presso il quale è domiciliato per la carica, di seguito denominato ESU

E

L'Istituto della Carità del Sacro Cuore Suore di Don Nicola Mazza, Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto, con sede legale in Verona, Via Nicola Mazza n. 10, cap. 37129, Codice Fiscale e partita IVA n. 00481320232 in persona del legale rappresentante pro tempore Brutto Rita, di seguito denominato Istituto

PREMESSO CHE

- l'ESU ai sensi della Legge regionale n. 8 del 7 aprile 1998 "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario" è l'Ente competente per gli interventi da effettuarsi in materia di diritto allo studio universitario;
- l'attuazione del diritto allo studio universitario viene realizzato secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
- ai sensi dell'art. 25 della L.R.V. 8/1998 il servizio abitativo a favore degli studenti dell'Università degli studi di Verona rientra tra gli interventi atti a concretizzare il diritto allo studio ed è gestito direttamente dall'ESU che si avvale del proprio patrimonio o mediante appalto o con convenzioni;

CONSIDERATO CHE L'ISTITUTO

- è una istituzione ecclesiastica statutariamente preposta all'educazione della gioventù che studia, specialmente della più povera (Costituzioni art. n. 7) e alla formazione culturale di studentesse universitarie, per le quali offre attività formative culturali in collaborazione con l'ESU di Verona, l'Università degli studi di Verona e il Consiglio degli Studenti;
- presenta un radicamento nel territorio e un legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con le istituzioni e formazioni sociali;
- possiede i requisiti di ordine morale tecnico professionale e finanziario nonché gli standard funzionali richiesti dalla normativa vigente;
- presenta una localizzazione ideale rispetto all'ambito territoriale da servire in quanto ubicata presso Via Campofiore n. 15 e quindi in stretta vicinanza al polo universitario di Veronetta;
- offre garanzie di qualità del servizio in considerazione dell'esperienza pluridecennale nell'accoglimento di persone in convitto;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Istituto concede all'ESU la disponibilità di numero 16 (sedici) posti letto nella propria sede di Via Campofiore n. 15 in stanze doppie (8) di cui all'allegata piantina sub A).

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE

L'ammissione delle studentesse universitarie iscritte all'Università degli Studi di Verona, in ordine al godimento del posto letto, avviene in base alla normativa del bando di concorso indetto dall'ESU.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI

L'Istituto dichiara che rimangono a proprio carico gli obblighi della comunicazione dei dati delle studentesse alloggiate, in base alla presente convenzione, all'Autorità di polizia (legge antiterrorismo).

ARTICOLO 4 - DURATA

L'utilizzo dei posti letto avrà una durata di dieci mesi nell'anno accademico 2015 – 2016 e precisamente dal 01.10.2015 al 22.07.2016.

ARTICOLO 5 – CANONE - DOMICILIAZIONE BANCARIA

L'ESU si impegna a corrispondere mensilmente, l'importo convenuto di € 200,00 (diconsi duecento/00) oltre IVA 10% a posto letto pari ad un importo complessivo mensile di € 3.520,00 (diconsi tremilacinquecentoventi/00) IVA compresa da pagarsi a seguito di emissione di fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese sul c.c. UNICREDIT BANCA S.P.A. Filiale Verona Garibaldi – IBAN IT 92Q0200811770000030009817.

Nell'importo sopra indicato sono compresi i costi relativi a:

- utenze necessarie per l'utilizzo dell'immobile quali energia elettrica, acqua potabile, gas e rifiuti;
- pulizia ordinaria delle parti comuni;
- oneri di manutenzione ordinarie e straordinarie;
- pulizia straordinaria dell'immobile.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI

Le ospiti saranno vincolate al regolamento delle residenze dell'ESU.

Le ospiti assegnatarie potranno, senza costi aggiuntivi a carico dell'ESU:

- partecipare a tutte le iniziative culturali e formative organizzate dall'Istituto;
- godere del servizio pulizia parti comuni;
- godere del servizio di pulizia straordinario delle parti comuni nei periodi di vacanza sotto indicati:
 - dal 23 dicembre 2015 al 06.01.2016;
 - dal 24.03.2016 al 29.03.2016;
- usufruire del servizio di mensa presso le mense universitarie San Francesco e Borgo Roma;
- usufruire del periodo ulteriore di ospitalità dal 06.09.2016 al 24.09.2016.

Le assegnatarie dovranno lasciare libero il posto letto al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinarie previste nel periodo di vacanza sopra indicati e liberare completamente i posti assegnati alla data del 22 luglio 2016.

ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE

L'Istituto si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione:

- una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone e cose compresi i danni arrecati ai fabbricati, per le cose in consegna e custodia, per l'utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
- una polizza in forma di All Risks sull'immobile.

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata all'ESU di Verona entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO 8– CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero sorgere tra l'ESU e l'Istituto le parti si attiveranno secondo la buona fede per la composizione bonaria delle medesime. Qualora non si addivenga ad una risoluzione delle controversie insorte queste verranno deferite al giudizio di tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato e il terzo sarà scelto di comune accordo dalle parti.

In mancanza di accordo tra le parti sulla scelta del terzo arbitro questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per Territorio. Per l'arbitrato valgono le regole del codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 9– SPESE

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 così come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

ARTICOLO 10– REGISTRAZIONE

La presente convenzione, riguardando prestazioni soggette all'IVA, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 11– NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia in quanto applicabili.

Letto approvato e sottoscritto.

Verona,

ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

Istituto della Carità del
Sacro Cuore Suore Don Nicola Mazza
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Brutto Rita)

Allegato sub A Planimetrie